

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 73

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DE ECCHER)

*approvata nella seduta del 13 giugno 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A FINI DI PREVENZIONE, INDAGINE, ACCERTAMENTO E PERSEGUIMENTO DI REATI O ESECUZIONE DI SANZIONI PENALI, E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (COM(2012) 10 DEF.)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) (COM(2012) 11 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 2012**  
—————

La Commissione, esaminati gli atti COM(2012) 10 definitivo e COM(2012) 11 definitivo,

ritenuto in linea generale positivo che l'Unione europea abbia riscontrato la necessità di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali, attraverso la revisione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei dati, e della decisione quadro 2008/977/GAI, del Consiglio, del 27 novembre 2008, al fine di armonizzare a livello dell'Unione europea le disposizioni per la protezione dei dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

ricordato che il Garante europeo per la protezione dei dati ha sottolineato come la proposta di regolamento non realizzi l'auspicato approccio globale al tema (con particolare riferimento alle possibilità di restrizione dei principi e dei diritti di base; alle deroghe possibili nel quadro dei trasferimenti di dati ai Paesi terzi; ai poteri, giudicati eccessivi, accordati alla Commissione europea nel meccanismo di coerenza; alle nuove eccezioni al principio di limitazione della finalità) e, per quanto riguarda la proposta di direttiva, le regole per la protezione dei dati in materia penale siano troppo deboli e abbassino il livello di protezione come definito nella proposta di regolamento generale;

tenuto conto delle perplessità espresse con parere motivato dalla Camera dei deputati italiana circa la conformità dell'atto COM(2012) 11 al principio di sussidiarietà;

valutate, al riguardo, le posizioni critiche manifestate dal Senato francese, dal *Bundesrat* tedesco, dalla *Chambre des représentants* del Belgio, dal *Riksdagen* svedese con pareri motivati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce il principio secondo il quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Lo strumento del regolamento appare il più idoneo per ridurre la frammentazione e offrire maggiore certezza giuridica grazie all'introduzione di una serie di norme di base armonizzate. Quanto alla proposta di direttiva, l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE prevede una base giuridica specifica per l'adozione di norme in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

le due proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, richiede il medesimo livello di protezione dei dati stessi in tutta l'Unione. In mancanza di una normativa dell'Unione si rischierebbe di instaurare livelli diversi di protezione negli Stati membri e di creare restrizioni nei flussi transfrontalieri di dati personali tra gli Stati membri dotati di norme differenti, considerando che i dati personali sono trasferiti attraverso le frontiere nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre crescente anche ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità e il terrorismo transnazionale;

le due proposte sono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto gli interventi previsti sono mirati e si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi richiesti;

nel merito, si sottolinea positivamente come le proposte in oggetto recapiscano l'esigenza di una risposta coordinata a livello europeo al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo al tempo stesso lo scambio di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

si evidenzia con soddisfazione come la proposta di regolamento (COM(2012) 11 definitivo disciplini il diritto all'oblio (articolo 17), in approfondimento di quanto già previsto dalla direttiva 95/46/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 24 ottobre 1995, introducendo l'obbligo per il responsabile del trattamento, che abbia divulgato dati personali, di informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i *link* verso tali dati, le loro copie o riproduzioni. Data la complessità del tema, occorrerebbe comunque un intervento ancor più dettagliato, onde definire con maggiore precisione gli strumenti a cui ricorrere per assicurare tale diritto all'oblio. Una particolare attenzione dovrebbe porsi in riferimento ai dati memorizzati nella rete *internet*; per essi si dovrebbe valutare l'opportunità di riconoscere al soggetto cui appartengono i predetti dati, soprattutto allorché gli stessi abbiano costituito il fondamento di notizie di cronaca, il diritto all'oblio nella forma particolare della contestualizzazione e aggiornamento dei dati medesimi. Inoltre, si fa presente che, secondo quanto segnalato nel parere motivato, il Senato francese ritiene che il diritto all'oblio dovrebbe essere regolato direttamente dal legislatore europeo;

meritano una riflessione supplementare alcune criticità segnalate nel parere motivato sulla proposta di regolamento in oggetto dato dalla Camera dei deputati italiana, in analogia con le posizioni espresse anche dal Senato francese, sul rischio che la definizione di *standard* omogenei porti a sacrificare regimi nazionali più favorevoli. In particolare, la norma relativa allo «sportello unico» (articolo 51) priverebbe gli interessati della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo nazionale dello Stato membro in cui risiedono e produrrebbe situazioni estremamente complesse in ragione della asimmetria tra i ricorsi amministrativi presentati presso l'autorità di controllo straniera e i ricorsi giurisdizionali contro il responsabile

del trattamento presentati presso il giudice nazionale. Inoltre l'elevato numero di deleghe conferite alla Commissione europea (articolo 87) sembrerebbe andare al di là della natura stessa degli atti delegati come definita nell'articolo 290 TFUE, e gli oggetti di alcune deleghe potrebbero rientrare più correttamente nella competenza delle autorità di controllo nazionali o nei loro raggruppamenti a livello europeo;

infine, quanto alla proposta di direttiva COM(2012) 10, si condivide l'invito del Parlamento spagnolo a chiarire e meglio definire il concetto di «sicurezza nazionale» espresso all'articolo 2, poiché si presta ad interpretazioni ambigue.